

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA, BUZIO, CIOCE e MARTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1983

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 maggio 1956, n. 515,  
sulle norme per i concorsi ad agente di cambio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle iniziative che il Governo ha assunto per il superamento della fase recessiva e la promozione del rilancio dell'economia nazionale, è preminente il ruolo che viene assegnato al mercato finanziario e fondamentale l'impegno della sua rivitalizzazione attraverso una politica variamente incentivante.

Il conseguimento degli obiettivi che si intendono raggiungere postula necessariamente una adeguata struttura organica del sistema spinta al massimo della sua efficienza tecnica, ma sorretta soprattutto dall'impegno e dalla capacità dello strumento « uomo ».

La situazione di fatto in cui versa attualmente la maggioranza delle borse italiane non sembra offrire, sotto quest'ultimo profilo, sufficienti garanzie.

Da una semplice ma efficace indagine si può constatare che nelle borse italiane i quadri presentano carenze impressionanti:

*Borsa di Milano:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 130, coperti n. 117;

*Borsa di Roma:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 65, coperti n. 24;

*Borsa di Torino:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 65, coperti n. 35;

*Borsa di Genova:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 65, coperti n. 19;

*Borsa di Napoli:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 27, coperti n. 13;

*Borsa di Firenze:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 15, coperti n. 3;

*Borsa di Trieste:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 10, coperti n. 2;

*Borsa di Venezia:* posti a ruolo degli agenti di cambio n. 8, coperti n. 4.

I dati citati sono eloquenti. Pertanto, richiamata la premessa, si rende manifestamente necessario ed urgente — se si intende porre le borse valori nelle condizioni più idonee ad affrontare i compiti istituzionali — provvedere a:

1) completare i quadri degli agenti di cambio, rinnovarli e renderli più efficienti e assicurare una migliore continuità nel tempo con l'abbattimento dell'età media;

2) potenziare le singole borse e quindi il mercato finanziario in generale, con-

trastando la tendenza che la vorrebbe « zona riservata » ad una oligarchia potente ed incontrastabile;

3) favorire gli elementi più giovani e qualificati, oggi mortificati al rango di semplici « portatori d'acqua »;

4) restaurare la legge laddove attualmente la situazione l'ha resa inapplicabile o ridotta a finzione (si fa qui riferimento a quelle borse minori dove la carenza numerica degli agenti di cambio ha portato alla contrattazione alle grida effettuata direttamente tra gli osservatori delle banche).

Ocorre ricordare che:

a) la forza che costituisce i quadri dei collaboratori degli agenti di cambio è formata dai procuratori. Essi esplicano principalmente la tipica attività delle contrattazioni alle grida, fulcro della borsa; vengono scelti con particolari requisiti morali e di capacità tecnica; la loro nomina (da parteciparsi al Ministero del tesoro) è subordinata ad esame e soggetta ad approvazione della CONSOB, ed i loro nomi e relative procure devono essere depositati presso la Camera di commercio.

La loro figura è dunque sostanzialmente assimilabile a quella degli agenti di cambio, di cui svolgono tutte le funzioni e di cui assumono medesimi doveri ed identiche incompatibilità professionali (articolo 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272; articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222; articolo 11 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376);

b) la legge 23 maggio 1956, n. 515, e successive modificazioni, stabilisce, come presupposto per la partecipazione ai concorsi per la professione di agente di cambio, il possesso della laurea in legge o in economia e commercio o in scienze politiche o statistiche, con ciò profondamente innovando precedenti norme legislative secondo le quali le qualifiche e le funzioni di agente di

cambio si ottenevano soprattutto in base all'entità del tirocinio esercitato in borsa o in banca.

Effettivamente, la legge che per un verso ha « portato ordine » in una materia conosciuta da pochi, per un altro aspetto ha costituito uno sbarramento « rigido » all'accesso della professione di agente di cambio; rigidità che aveva trovato una sua giustificazione pragmatica nel 1956 quando i ruoli degli agenti di cambio erano saturi e più appetibile era la professione, ma che non ha più ragione di essere nell'attuale situazione.

Si rileva altresì che la rigidità della legge citata contrasta anche con il progetto di direttiva comunitaria (documento CEE n. XV/14/79) relativo alla armonizzazione delle norme di accesso alla professione di agente di cambio in vista di una liberalizzazione della circolazione e dello stabilimento degli intermediari.

Una indagine sull'attuale consistenza numerica dei procuratori alle grida e del titolo di studio di cui sono in possesso offre i seguenti risultati sulle quattro borse principali:

*Borsa di Milano:* procuratori 239, laureati 14.

*Borsa di Roma:* procuratori 30, laureati 5;

*Borsa di Torino:* procuratori 30, laureati 4;

*Borsa di Genova:* procuratori 34, laureati 4.

Raffrontando ora i posti vacanti di agenti di cambio esistenti presso le quattro borse valori prese in esame, con i laureati a disposizione, troviamo che nemmeno un quarto verrebbe colmato.

Appare chiaramente che, ove si persistesse a non voler temperare il rigore della legge quanto all'obbligatorietà del possesso di diploma di laurea, i vuoti dei quadri degli agenti di cambio, lungi dal poter essere colmati, diverranno sempre più numerosi e tali da indebolire ulteriormente la struttura di un mercato che invece si vuole potenziare e deve essere potenziato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

La lettera *i*) dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, come modificata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 49, è sostituita dalla seguente:

« *i*) diploma di laurea, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato; ».

## Art. 2.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, possono partecipare altresì ai concorsi, sia da bandire che in corso, i procuratori ed i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio con procura scritta, aventi dieci anni di anzianità professionale, ancorchè sprovvisti di laurea.